

## Condizioni Generali di Vendita (CGV) Fill Chimica \_ 2023

### Art. 1 – Oggetto

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i contratti di vendita tra Fill Chimica s.r.l. P.Iva 02302120395 con sede in Cervia (48015 Italia) Via del Lavoro, 12 (di seguito Fill Chimica) e il Cliente, aventi ad oggetto i prodotti fabbricati/commercializzati dalla stessa (di seguito i “Prodotti”).
- 1.2. Le presenti CGV prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita e/o di fornitura del Cliente.
- 1.3. Deroghe possono essere previste dal singolo contratto e saranno limitate alla particolare fornitura. In tal caso le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.

### Art. 2 – Formazione del contratto

- 2.1 Il Cliente è tenuto a verificare la corretta intestazione del documento e la Partita IVA e in caso di errore deve comunicarlo tempestivamente a Fill Chimica.
- 2.2 L'accettazione da parte del Cliente dell'Offerta o la Conferma dell'ordine da parte di Fill Chimica o in mancanza il momento della consegna dei Prodotti al Cliente, comportano l'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
- 2.3 Le offerte di vendita formulate da Fill Chimica hanno una validità di 30 giorni (salvo diversa indicazione) decorrenti dalla formulazione delle stesse. Decorso il suddetto termine l'offerta di vendita non avrà più alcuna validità salvo diverso accordo scritto.
- 2.4 Le Offerte formulate da Agenti o Ausiliari di vendita di Fill Chimica non sono impegnative e vincolanti per quest'ultima fino a quando non siano confermate dalla stessa attraverso una Conferma scritta o mediante la consegna dei Prodotti.
- 2.5 Fill Chimica si riserva la facoltà di accettare o rifiutare gli ordini ricevuti a proprio insindacabile giudizio o di subordinarne l'accettazione a specifiche modalità di pagamento e/o al rilascio di idonee garanzie.

### Art. 3 – Prezzi e Listino Prezzi

- 3.1 I prezzi indicati si intendono franco fabbrica ed al netto di IVA e si riferiscono al Listino prezzi in vigore.
- 3.2 I prezzi sono da intendersi validi fino ad eventuale variazione del listino. Ogni nuovo listino annulla e sostituisce il precedente. Fill Chimica si riserva comunque il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore.
- 3.3 I prezzi di eventuali Prodotti non a Listino e/o di particolari forniture saranno determinati di volta in volta da Fill Chimica.

### Art. 4 – Minimo d'ordine e Spese di spedizione

- 4.1 E' previsto un minimo d'ordine di fatturazione di € 120,00 al netto di Iva.
- 4.2 Non saranno accettati ordini a prezzi, condizioni e confezioni, diversi da quelli indicati nel listino in vigore al momento dell'ordine.
- 4.3 Per consegne in Porto Franco è previsto un minimo d'ordine pari ad € 500,00 al netto di Iva. Nel caso di mancato raggiungimento di tale importo saranno addebitate le spese di trasporto e gestione al costo, salvo sia diversamente indicato.
- 4.4 I costi supplementari derivanti da richieste di spedizione particolari o di servizi particolari (es. consegna con sponda idraulica, consegna nelle isole o in località disagiate, preavviso telefonico...) da parte del Cliente, saranno addebitati a quest'ultimo.

### Art. 5 – Modalità di pagamento

- 5.1 Salvo quanto diversamente pattuito nelle condizioni particolari di Fill Chimica, il pagamento del Prezzo dei Prodotti dovrà essere conforme a quanto indicato nell' Offerta/Ordine di Vendita o nella Conferma d'ordine.
- 5.2 Qualora i termini di pagamento siano concordati con dei funzionari di zona di Fill Chimica, essi devono comunque essere approvati da quest' ultima.
- 5.3 In caso di irregolarità o ritardo nel pagamento, Fill Chimica avrà facoltà di avvalersi dei diritti previsti dalle leggi in materia di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Fill Chimica potrà in ogni caso recedere dal contratto per i Prodotti non ancora consegnati, sospendere le forniture in corso e/o ritardare l'esecuzione dell'ordine in corso, con differimento della consegna dei Prodotti all'avvenuto regolamento di ogni posizione debitoria pendente.
- 5.4 Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a Fill Chimica il diritto di variare e/o modificare le modalità di pagamento e/o sconto e comporta la decadenza dal beneficio del termine. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce inoltre a Fill Chimica il diritto di richiedere senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali.

### Art. 6 – Spedizione e Termini di consegna

- 6.1 Salvo diverso accordo, la consegna dei Prodotti avverrà secondo la formula FCA (Incoterms 2020) Magazzino del Venditore.
- 6.2 I termini di consegna si intendono puramente indicativi e si computano a giorni lavorativi.
- 6.3 Eventuali ritardi nella consegna non danno diritto al Cliente all'annullamento dell'ordine né legittimano al risarcimento dei danni né al ritardo nei pagamenti pattuiti.
- 6.4 Dal momento dell'accettazione dell'Ordine la merce sarà spedita in 10 gg lavorativi, salvo diversa indicazione e salvo quanto indicato al punto 11.
- 6.5 I tempi di consegna potrebbero risultare più lunghi in caso di: zone disagiate; scarichi con sponda idraulica; orari fissi di scarico.
- 6.6 I termini di consegna variano in relazione ai Prodotti ordinati ed alle specifiche richieste del Cliente e sono da intendersi non vincolanti anche se al momento dell'Ordine il Cliente ha indicato una data precisa o determinabile precisamente.
- 6.7 Con il ritiro e/o l'accettazione della consegna tardiva, anche parziale, il Cliente rinuncia in ogni caso a qualsiasi pretesa in relazione al ritardo.
- 6.8 Eventuali pallets a rendere utilizzati per la consegna delle merci e non resi a Fill Chimica entro 12 mesi saranno addebitati al cliente con pagamento a 30gg d.f. all'ultimo costo d'acquisto.

#### **Art. 7 – Contestazioni**

- 7.1 Al momento della consegna il Cliente deve verificare l'integrità delle confezioni, la conformità del prodotto e la corrispondenza degli stessi al documento di trasporto.
- 7.2 Eventuali contestazioni per rotture, manomissioni, confezioni non integre o per altre difformità evidenti (danni, mancanze ecc..) devono essere contestate in modo preciso al trasportatore/corriere al momento dello scarico apponendo riserva scritta (indicante tassativamente il problema riscontrato), controfirmata dal Vettore, sul documento di trasporto (ddt, fattura accompagnatoria ...) e/o sul terminale/palmare del trasportatore/corriere. In mancanza di tale specifica non sarà possibile procedere al risarcimento del danno o richiedere la sostituzione della merce. Non si accettano indicazioni di riserva generica.
- 7.3 Le contestazioni e i reclami devono, a pena di decadenza, essere comunicati per iscritto a Fill Chimica a mezzo fax, lettera o e-mail entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della merce.
- 7.4 Non saranno accettate contestazioni verbali o telefoniche o pervenute oltre le 48 ore.
- 7.5 Nessun articolo può essere reso senza la preventiva autorizzazione scritta di Fill Chimica. Il Cliente riconosce in particolare che non saranno accettati resi di Prodotti rimasti invenduti o inutilizzati.
- 7.6 Qualora, a seguito dell'utilizzo del prodotto, si presentassero difetti occulti, questi dovranno essere comunicati entro 10gg dalla scoperta del difetto così da mettere in condizione Fill Chimica di fare gli opportuni accertamenti e procedere a sua discrezione all'eventuale sostituzione del prodotto o all'emissione di relativa nota di accredito.

#### **Art. 8 – Destinazione d'uso dei Prodotti**

- 8.1 I Prodotti venduti da Fill Chimica sono destinati all'esclusivo utilizzo professionale, sono etichettati e confezionati in conformità a quanto previsto dalle normative Reg.1272/2008/CE e dal Reg. 648/2004/CE e non possono essere venduti ad utilizzatori non professionali.
- 8.2 I settori di utilizzo sono quello Professionale (SU22) e quello Industriale (SU3) come previsto dal Reg. 1907/2006 CE del 18/12/2006 (Reach).
- 8.3 Il Cliente si impegna ad ogni effetto di legge ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'esclusiva destinazione professionale del Prodotto venga rispettata anche nella distribuzione e commercializzazione successiva del prodotto stesso assumendosi direttamente e interamente tutte le conseguenze derivanti e impegnandosi a tenere Fill Chimica integralmente manlevata ed indenne e/o riconoscendole espresso diritto di rivalsa per qualsiasi esborso sostenuto.

#### **Art. 9 - Limiti alle vendite on-line**

- 9.1 Fill Chimica sconsiglia la vendita on-line dei propri Prodotti. Il Cliente si impegna sin da ora a non vendere tramite canali on-line, sia direttamente che per tramite di parti terze i Prodotti forniti da Fill Chimica.
- 9.2 Qualora da vendite on-line non autorizzate dovesse derivare la violazione anche di altri limiti e restrizioni di legge alla vendita dei Prodotti, il Cliente sarà tenuto a tenere manlevata ed indenne Fill Chimica da tutte le conseguenze pregiudizievoli a qualunque titolo, anche di sanzione, derivanti dalle stesse e/o riconoscendole diritto di rivalsa per qualsiasi esborso eventualmente sostenuto.
- 9.3 In caso di vendite on-line non autorizzate, Fill Chimica declina ogni responsabilità da prodotto nei confronti di acquirenti non autorizzati al relativo uso mentre il Cliente sarà tenuto a tenere manlevata ed indenne Fill Chimica da tutte le conseguenze pregiudizievoli a qualunque titolo, anche di sanzione e/o di risarcimento del danno derivante da tali violazioni e/o riconoscendole espresso diritto di rivalsa per qualsiasi esborso sostenuto.

#### **Art.10 – Norme specifiche di riferimento**

- 10.1 Tutti gli articoli prodotti e confezionati da Fill Chimica sono conformi alle normative Nazionali ed Europee in materia di etichettatura detergenti (Reg. CE 648/2004), classificazione ed etichettatura dei preparati pericolosi (Reg.1272/2008/CE), produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009/CE), registrazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Reg. 1907/2006/CE – Reach).
- 10.2 Nel caso in cui il Cliente intenda immettere al di fuori del mercato nazionale, gli articoli prodotti e confezionati da Fill Chimica, egli si assume la responsabilità di verificare la conformità dei prodotti alle norme del paese di destinazione delle merci sollevando Fill Chimica da ogni onere e/o addebito.

#### **Art.10 – Qualità uso e conservazione dei Prodotti**

- 10.1 Fill Chimica garantisce che i Prodotti sono idonei all'uso a cui sono espressamente destinati e declina ogni responsabilità per eventuali danni (a cose e/o persone) derivati da un utilizzo improprio dei Prodotti e/o diverso da quello indicato in etichetta, scheda tecnica e scheda di sicurezza oppure causati dalla loro manomissione od erroneo uso/posizionamento (con particolare riferimento all'utilizzo di sistemi di dosaggio automatici) da parte degli operatori.
- 10.2 Il Cliente riconosce che possano sussistere variazioni di colore/tonalità nei Prodotti da imputarsi a lotti diversi di produzione o a fisiologico cambiamento chimico e che questi non incidono sulle performance del prodotto.
- 10.3 I Prodotti devono essere correttamente immagazzinati e stoccati secondo quanto indicato nelle singole SDS. (in generale lo stoccaggio deve avvenire in locali asciutti, lontano da fonti di calore e da raggi solari diretti, a temperature comprese tra +5°C e +35°C).

#### **Art.11 – Risoluzione e recesso**

- 11.1 Ciascuna parte può risolvere o recedere interamente o parzialmente dal contratto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
  - Mancato pagamento dell'acconto, se dovuto, entro i termini stabiliti
  - Violazioni delle disposizioni e degli obblighi in materia di confidenzialità
  - Fallimento o sottoposizione per ordine del giudice ad una procedura concorsuale di una delle Parti

- Qualora la parte sia impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi nell'ipotesi in cui una causa di forza maggiore perduri per un periodo continuato di tempo superiore a sei mesi;
- Qualora la parte sia, o diventi, impossibilitata ad adempiere alle proprie obbligazioni nei tempi e con le modalità previste dalle presenti CGV

11.2 Fill Chimica si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui, dopo la conferma dell'Ordine, abbia notizia di informazioni o eventi relativi al Cliente che, a suo insindacabile giudizio, ne escludano o compromettano la solvibilità. L'esercizio di tale facoltà non attribuisce al Cliente alcun diritto al risarcimento danni.

**Art. 12 – Caso fortuito e Forza maggiore**

- 12.1 Fill Chimica non è responsabile nei confronti del Cliente di alcun inadempimento, compreso la mancata o ritardata consegna, causato da accadimenti al di fuori del proprio ragionevole controllo o riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore.
- 12.2 Fill Chimica non sarà altresì responsabile di alcun inadempimento in caso di azioni/omissioni da parte del Cliente necessarie ai fini della fornitura dei Prodotti stessi, né in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Cliente.

**Art. 13 - Marchi**

- 13.1 Il marchio Fill Chimica e gli altri marchi di linea sono oggetto di proprietà industriale esclusiva di Fill Chimica e, se presenti negli articoli, non potranno in nessun caso essere cancellati, coperti o resi non visibili.
- 13.2 Fill Chimica non è responsabile per la violazione di brevetti, diritti d'autore, segni distintivi, segreti aziendali o altri diritti, che si verifichi sulla base di indicazioni del Cliente o di un impiego dei Prodotti non prevedibile da Fill Chimica o per il fatto che questi vengano modificati dal Cliente o per sua richiesta.

**Art. 14 – Riservatezza**

- 14.1 Al Cliente è fatto divieto di divulgare e/o comunicare dati, informazioni e conoscenze di natura riservata di cui sia venuto a conoscenza in virtù dei rapporti con Fill Chimica, sia durante che dopo la cessazione del rapporto. Il Cliente si impegna quindi ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere tali informazioni/dati/know-how ed a limitarne l'utilizzo ai soli scopi relativi all'esecuzione del contratto.

**Art. 15 – Accettazione delle Condizioni Generali di Vendita (CGV)**

- 15.1 Il cliente dichiara di aver letto le sopra menzionate condizioni generali di Vendita e con l'invio/comunicazione dell'ordine di acquisto, dichiara altresì di accettarle in toto.

**Art.16 – Legge applicabile e Foro competente**

- 16.1 Le presenti Condizioni Generali e tutti i contratti di vendita di cui sia parte Fill Chimica sono esclusivamente regolati dalla legge italiana.
- 16.2 Foro competente in via esclusiva per tutte le controversie relative alla vendita di Prodotti da parte di Fill Chimica è il Foro di Ravenna salva la facoltà del Venditore di convenire il Cliente davanti ogni Foro avente giurisdizione nei confronti del Cliente stesso.

**Art.17 – Trattamento dei dati personali**

- 17.1 Fill Chimica si impegna a trattare i dati secondo i principi e precetti del Regolamento UE 2016/679.22.1
- 17.2 Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti sulla predetta normativa, con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

Fill Chimica Srl